

ordine, che sotto gli Auspicj del nuovo Sovrano sia riconfermato, e riprodotto a lume universale il comparto medesimo.

La Rappresentanza di questo General Consiglio aderendo alle istanze della Fraglia medesima ratifica lo stesso Comparto, ed ordina, che sia di nuovo stampato, e diffuso ove occorre in questa Città per l'inviolabile sua esecuzione.

In conseguenza di ciò si vieta tanto a Pistori, che a Revendajuoli, e Revendajuole di Pane a non darne e riceverne fuori de' proprj Sestieri in pena della perdita del Pane stesso, della antica già cominata pena di L. 25. da essere a ciascun trasgressore irremissibilmente levata. Tanto ec. In quorum ec.

Padova li 6. Dicembre 1798.

(Pietro Coi de' Dottori Sanson Deputato Deleg., e Colleghi Rappres. il Cons. Gen.

Il Cancellier Allegri.

*Tenor del Comparto delli Sestieri de' Pistori.
Laus Deo Adi 11. Febbraro 1741.*

Essendo stati eletti noi sottoscritti dalli Fornari Pistori di Pan vendibile in questa Città per formare in nostra coscienza li Sestieri
N n 2 stie-